

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI FERTILITA' STERILITA' E MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE (SIFES-MR)**Art-1: Denominazione e Soci Fondatori:**

E' costituita l'Associazione denominata "S.I.F.E.S. e M.R.", Società Italiana di Fertilità e Sterilità e Medicina della Riproduzione, la cui attività è regolata dalle norme del presente Statuto nonché da eventuali regolamento/i emanato/i in attuazione delle norme statuarie. L'associazione è stata fondata a Varenna nel 1965.

Articolo 2: Sede (ex art 12)

L'Associazione "S.I.F.E.S. e M.R. ente non commerciale senza fini di lucro ha sede in via Nicolò Tartaglia 11 in Roma (00197). La sede della S.I.F.E.S e M.R. è stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, potrà, altresì, deliberare di modificarla, mantenendola nel territorio italiano, senza necessità di modifica statutaria. Eventuali sedi secondarie ed uffici amministrativi e/o operative possono essere istituiti su delibera del Consiglio Direttivo sul territorio nazionale.


Articolo 3: Scopi e Finalità ed Indipendenza: (ex art 2)

L'Associazione "S.I.F.E.S. e M.R." è un'Associazione apolitica ed aconfessionale, senza fini di lucro. L'ente ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti e non esercitano attività imprenditoriali né partecipano ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'associazione non ha finalità istituzionali di tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente od indirettamente attività sindacale ma viene costituita con la specifica finalità di:

- Divulgare le conoscenze nel campo della fertilità e del suo controllo sia in ambito medico sia in ambito sociale, in particolar modo per le classi più deboli della popolazione;
- Promuovere e svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei Soci e non, con programmi annuali di attività di ECM e di educazione continua rivolta ad operatori nazionali ed internazionali, conformemente a quanto previsto per corsi ECM dalle normative ministeriali nazionali ed internazionali;
- Stimolare la ricerca nell'ambito della Medicina della Riproduzione;
- Contribuire alla standardizzazione nazionale ed internazionale della terminologia e delle procedure diagnostiche e terapeutiche inerenti l'ambito della Medicina della Riproduzione;
- Contribuire alla stesura delle Linee guida nell'ambito della gestione e trattamento delle coppie infertili;

Filippone Uboldi




- Indire, in tutto il territorio nazionale, congressi/seminari periodici in cui i soci possano presentare i risultati delle loro esperienze e le loro ricerche nonchè patrocinare corsi di aggiornamento e/o perfezionamento saltuari o periodici ivi compreso Master di I° e II ° livello in partnership con Università Italiane e/o Internazionali;
- Patrocinare, se richiesto, conferenze, riunioni e/o congressi anche di altre Società Scientifiche o Enti pubblici o privati che perseguano analoghi scopi sociali nelle diverse regioni Italiane;
- Stabilire e mantenere relazioni con altre organizzazioni nazionali ed internazionali che abbiano simili ragioni sociali attraverso l'organizzazione di incontri residenziali e teleconferenze;
- Patrocinare, sponsorizzare ed effettuare pubblicazioni scientifiche occasionali e periodiche sugli aspetti medici, biologici, sociologici, economici e demografici della riproduzione;
- Sostenere e promuovere l'attività del registro di PMA dell'Istituto Superiore di Sanità;
- Collaborare con i Ministeri interessati, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi, enti e istituzioni pubbliche.

L'Associazione si riserva inoltre di deliberare su proposta del Consiglio Direttivo degli associati altri settori di attività non in contrasto con le finalità della Società. In base alla normativa vigente, al fine di verificare la tipologia e la qualità delle attività svolte, la Società dovrà dotarsi di idoneo sistema di certificazione riconosciuto. Inoltre la Società si dota di un proprio sito internet, aggiornato costantemente, anche per diffondere i risultati dell'attività scientifica della società e dei suoi soci e per pubblicare i bilanci preventivi e consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti.

Articolo 4: Durata e scioglimento dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Eventuali fondi e/o patrimoni della società, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovranno essere devoluti ad associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo disposizioni imposte dalla legge o dall'Assemblea straordinaria in sede di scioglimento. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'associazione con le modalità di seguito indicate nell'articolo 15 del presente statuto. Per tutto e quant'altro non espressamente previsto nel

Ferruccio Ugolotti



presente statuto valgono le disposizioni del codice Civile (art 27 e seguenti) e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 5: Mezzi Finanziari, Patrimonio e loro destinazione

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali versate dagli associati;
- dai contributi ricevuti da parte di enti pubblici o privati nonché da eventuali erogazioni, donazioni di beni mobili ed immobili e lasciti di associati o di terzi, Società, Associazioni o persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali introiti provenienti da manifestazioni ed iniziative carattere scientifico/didattico nonché da eventuali utili provenienti dalle attività istituzionali dell'Associazione stessa;
- da ogni altra fonte eventuale.


Eventuali attività scientifico-formative potranno essere finanziate attraverso:

- autofinanziamento;
- contributi degli associati;
- enti pubblici e privati ivi compresi i fondi erogati dall'Unione Europea;
- finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi bio-medici nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per approvazione, il bilancio consuntivo con l'indicazione dei proventi ed oneri, accompagnato da una relazione che illustri l'andamento economico e gestionale dell'ente nonché un preventivo del successivo esercizio. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali in linea con le finalità dell'associazione. Infatti, per la natura e le finalità dell'Associazione il risultato dell'esercizio sociale non può mai dar luogo a distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano devoluti a scopi scientifici o di beneficenza che verranno stabiliti dall'Assemblea. Pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione saranno impegnati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Infine, il bilancio preventivo e quello consuntivo, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria, devono essere pubblicati sul sito web istituzionale (www.sifes.it).

Filippo Maria Ubaldo



Sul predetto sito web devono essere pubblicati anche gli incarichi eventualmente retribuiti.

Articolo 6: Soci e membri affiliati, diritti ed obblighi.

La società prevede l'ammissione, senza limitazioni di numero, di tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto qui di seguito riportati. Possono entrare a far parte dell'Associazione in qualità di soci: persone fisiche, giuridiche private e pubbliche, Società, Associazioni e Comitati che siano interessati alle attività poste in essere dall'Associazione ed alle finalità da questa perseguite.

L'ingresso di ogni socio avverrà nel modo seguente:

- A) sottoscrizione di domanda indirizzata al Presidente;
- B) parere favorevole del Consiglio Direttivo;
- c) regolarizzazione della quota societaria annua.

Le quote associative annuali dovranno essere versate mediante bonifico bancario sul conto corrente della Società. La qualità di socio Ordinario comporta l'accettazione, senza riserve, del presente Statuto e del Codice Etico della Associazione.

Le figure professionali che possono iscriversi in qualità di soci Ordinari sono tutti i soggetti appartenenti alla categoria professionale od al settore specialistico o disciplina specialistica che opera nelle strutture e nel settore del servizio sanitario nazionale, od in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la l'associazione rappresenta. Ogni socio attivo partecipa di diritto a tutte le attività dell'Associazione. Può proporre al Consiglio Direttivo nuovi temi di lavoro. Gli associati hanno diritto di voto durante le assemblee per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La qualità di socio attivo si perde per dimissioni, dopo due (2) anni di mancato pagamento della quota societaria e per l'esclusione deliberata dall'Assemblea per motivi gravi su proposta del Consiglio Direttivo. L'eventuale reinscrizione avverrà attraverso le procedure ordinarie su esposte.

Accanto ai Soci Ordinari esistono altre due categorie di soci: *Socio Sostenitore* -, Società o Associazioni che contribuiscono in modo consistente alla vita della Associazione e che hanno diritto di voto; *Socio Onorario* - proclamato per particolari motivi relativi al suo contributo all'avanzamento dell'arte e della scienza della Medicina della Riproduzione che non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Filippo Nove Ubaldo



La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'associazione comporta per il Socio ordinario l'effettiva partecipazione alla vita associativa, in particolare di esprimere il voto, nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'ente e per le deliberazioni di cui l'Assemblea è competente.


Articolo 7: Organi Societari:

Organi ufficiali della SIFES-MR sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Vicepresidente
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- le Delegazioni Regionali;
- I gruppi di Interesse speciali (GIS);
- Il Comitato Etico;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta. Per esse sono esclusivamente ammessi rimborsi di spese come determinati e/o autorizzati dal consiglio direttivo. I componenti degli organi societari, nonché gli associati, sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse, per l'ammissibilità dei quali, decide il consiglio direttivo anche se tali conflitti sono sopravvenuti. Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Società deve attestare l'assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati relativi all'attività della Società. Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Società deve rendere esplicito, attraverso un'apposita dichiarazione, quelle situazioni che potrebbero generare conflitti di interesse. Gli organismi statutari vengono eletti in via democratica con votazione a scrutinio segreto ed hanno durata limitata nel tempo.

Alvaro Mario Ubbelohde



Articolo 8: Assemblea dei soci.

L'Assemblea, organo sovrano della SIFES-MR, è costituita da tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative nonché dai Soci Onorari. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. La convocazione dell'assemblea ordinaria viene inviata ai soci con preavviso di almeno 8 (otto) giorni e con l'indicazione nel luogo, della data e dell'ordine del giorno a mezzo posta elettronica anche ordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia. Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio, con delega scritta. Nessun socio può rappresentare, oltre se stesso, più di altri cinque soci. Ogni socio, presente o rappresentato, ha diritto ad un voto. L'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione quando vi intervengano almeno i due terzi dei soci ordinari; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, elegge con voto segreto e con il principio del voto singolo di cui all'Art. 2538, comma 2 del codice civile, i componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea Ordinaria inoltre determina l'ammontare della quota associativa, approva gli organismi statutari, ratifica le nomina dei Soci e delibera altresì su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio. L'Assemblea delibera con il voto della maggioranza più uno degli associati presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Da ciascuna riunione di assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria viene inviata almeno con un preavviso di otto (8) giorni e delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del fondo comune nonché ogni funzione ad essa demandata dal Consiglio Direttivo e dagli associati. L'assemblea si riunisce, anche in video/teleconferenza o con altre modalità telematiche ai sensi di legge.

Articolo 9: Consiglio Direttivo: durata e composizione

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo formato da undici membri, nominate dall'assemblea a scrutinio segreto, che restano in carica per tre (3) anni. In occasione del rinnovo delle cariche vengono presentate all'assemblea generale le liste di candidati con il loro programma. Le liste ed i programmi debbono essere presentati alla segreteria S.I.F.E.S. e MR, almeno 15 giorni

Filippo Maria Ubaloni



prima della data dell'assemblea dei soci. Ogni lista sarà costituita da un numero di candidati compreso tra un minimo di 10 (dieci) e un massimo di 15 (quindici) soci e designa altresì un socio ulteriore rispetto a quelli indicati nella lista come Presidente. Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa vota per una lista (quindi per un Presidente) e per 6 (sei) membri del consiglio direttivo.


Vengono eletti nel Consiglio Direttivo i 6 (sei) membri della lista vincente che hanno ricevuto più voti e i 4 (quattro) più votati in seno alle altre liste. Se non vi sono altre liste, vengono eletti i primi 10 (dieci) della lista vincente. In caso di parità di voto si procederà ad un ballottaggio. Il Presidente e il Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea entrano in carica dopo un anno (365 giorni). Il consiglio direttivo sarà composto da un Presidente, un Vice-presidente (se possibile, nel rispetto del principio della parità di genere), un segretario, un tesoriere, e sei consiglieri. In quell'anno il Presidente eletto assiste il Presidente in carica durante l'esercizio della sua funzione. Quando il nuovo Presidente entra in carica, il Presidente uscente resta ad assisterlo per un anno come Past President con il ruolo di garante nei confronti dell'attuazione di programmi precedenti non conclusi e di quelli proposti dal nuovo Consiglio Direttivo.

Verranno invitati alle sedute del Consiglio Direttivo anche i Past Presidents SIFES e MR nonchè possono essere invitati anche i Presidenti o i loro delegati di altre società scientifiche, che però non avranno diritto di voto. Infine se un Consigliere neo eletto rinuncia al suo mandato, subentra il primo dei non eletti, della lista di appartenenza.

Articolo 10: Consiglio Direttivo: modalità di convocazione, compiti e responsabilità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in video/teleconferenza o con altre modalità telematiche su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione avviene a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno otto giorni. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero in mancanza di questi, del Vice Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente. Il Presidente o in sua assenza il vice Presidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di inadempimento, anche temporaneo, del Presidente nel corso del triennio, il medesimo è sostituito dal Vicepresidente che assume la legale rappresentanza della Società Scientifica. Il *Presidente* ha il potere di firma, la rappresentanza legale della Società e le responsabilità connesse nonchè convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee e riferisce in sede assembleare sulle attività societarie, rende esecutive le delibere del Consiglio Direttivo e della Assemblea. Il *Vicepresidente*

Eligio Maria Uhelsh



coadiuva il lavoro del presidente e lo sostituisce in sua assenza. Il *Segretario* affianca il Presidente nell'adempimento dei suoi compiti, nonché nella organizzazione delle manifestazioni pubbliche della SIFES- MR e nel trasmettere ai Soci le informazioni inerenti della Società nonché collabora alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il *Tesoriere* adempie alle incombenze amministrative demandategli dal Consiglio Direttivo e provvede alla stesura del bilancio consuntivo da presentare, alla luce della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al Consiglio Direttivo per l'approvazione in Assemblea. Il *Past President* ha compiti consultivi e di indirizzo ma non ha diritto di voto e non contribuisce con la sua presenza alla determinazione del quorum. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e/o dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo avrà il compito di organizzare l'attività dell'Associazione, rappresentare l'Associazione in ogni sede, deliberare sull'ammissione di nuovi associati, determinare le quote associative, convocare le assemblee, compiere tutti gli atti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limite alcuno se non quelli elencati nel presente statuto. Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di Giugno un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente.

Il Consiglio potrà stabilire che a determinati soggetti, che ricoprono specifiche cariche o che svolgono particolari incarichi all'interno dell'Associazione, sia attribuito il rimborso spese per l'attività dagli stessi svolta a favore dell'Associazione. Tale rimborso dovrà essere reso noto attraverso pubblicazione sul sito web. Il Consiglio Direttivo risponde verso gli Associati dell'amministrazione e del buon andamento finanziario.

Articolo 11: Delegazioni regionali e Gruppi di Interesse Specifici (GIS)

La SIFES- MR è articolata in 12 sezioni regionali o interregionali al fine di consentire il migliore rapporto con le istituzioni locali ed una più solida presenza territoriale della Società stessa. Il consiglio direttivo nomina i responsabili delle sezioni regionali o interregionali ed il loro coordinatore nazionale che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Ciascuna delegazione è formata da tutti i Soci operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento.

Le delegazioni operano nell'ambito delle linee generali d'indirizzo della Società e di concerto con il Consiglio Direttivo, occupandosi di:

- Individuare temi di attinenza territoriale nell'ambito della Medicina della Riproduzione;
- Realizzare attività scientifiche, didattiche e culturali a livello territoriale al fine di divulgare sul territorio i temi di interesse scientifico della Società, attraverso l'educazione delle scuole

Giuseppe Antonio Uboldi



e nelle Università, collaborando con tutti gli enti pubblici e private territoriali, con le associazioni civiche ed con altre associazioni con finalità affini;

- Coordinare a livello regionale o multiregionale eventuali proposte per migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria attraverso l'adeguatezza degli approcci diagnostici e/o terapeutici.

Le delegazioni sono disciplinate, dal presente Statuto e dalle indicazioni del Consiglio Direttivo. Ove richiesto dall'ordine del giorno per le tematiche inerenti il decentramento e le attività regionale, il coordinatore siede in consiglio direttivo senza diritto di voto.


Per il perseguimento dei fini che si propone l'Associazione vengono istituiti dei Gruppi di Interesse Specifici (GIS) sulle varie tematiche che riguardano la Medicina della Riproduzione. Tali gruppi saranno composti da soci con diverse competenze e provenienti da diverse aree geografiche per una maggiore capillarità e divulgazione del lavoro prodotto. Infine tali Gruppi di Interesse Specifici saranno autorizzati ad organizzarsi con autonoma regolamentazione funzionale basandosi sul rispetto delle norme e finalità regolamentate nello statuto e delle linee guida redatte dal Consiglio Direttivo in carica. La partecipazione ai GIS non esclude la possibilità di essere un membro di altri organi societari.

Articolo 12: Comitato Etico

Il Comitato Etico rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo, ed i suoi membri possono essere nuovamente nominati. Il Comitato opera in maniera indipendente e in coordinamento per quanto di competenza, con il Collegio dei Probiviri. Il Comitato Etico della SIFES-MR è composto da varie figure professionali con differenti profili e background culturali. Il Comitato Etico è organo esclusivo che provvede alla valutazione del rispetto del codice stesso da parte dei soci. Al Comitato Etico sono attribuiti i compiti di:

- fornire pareri vincolanti ai fini della risoluzione dei conflitti circa l'interpretazione del Codice Etico;
- vigilare sulla corretta applicazione e rispetto del Codice Etico;
- coordinare l'aggiornamento, la revisione, la modifica e l'integrazione del Codice Etico e delle eventuali procedure attuative;
- promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Codice Etico e dei suoi principi fondamentali;
- attivare gli organi societari preposti, in conseguenza della violazione del Codice e di comportamenti anomali, mediante segnalazioni e rapporti, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti correttivi;

Filippo Maria Uheloni



- raccogliere le segnalazioni pervenute non in forma anonima dei casi di violazione del Codice etico.

Qualora la segnalazione di violazione del Codice Etico non appaia priva di fondamento, il Comitato Etico dispone il deferimento al Collegio dei Probiviri e lo comunica alla Presidenza dell'associazione.

Articolo 13: Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività scientifiche, formative e dei progetti della Società da effettuare secondo gli indici bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Consiglio Direttivo stabilisce i nominativi dei componenti del Comitato Scientifico, che devono essere scelti tra i Soci Ordinari della Società in base al curriculum vitae, al profilo tecnico-scientifico ed all'esperienza di ricerca nel proprio settore. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Il Comitato Scientifico in accordo con il Consiglio Direttivo cura la pubblicazione e l'aggiornamento dell'attività scientifica sul sito web dell'associazione nonché seleziona i lavori scientifici più importanti da condividere con la società. Tali attività devono essere aggiornate costantemente alla luce dell'avanzamento delle conoscenze scientifiche più attuali.

Articolo 14: Collegio dei Probiviri


E' composto da tre persone nominate dall'Assemblea su proposta del consiglio direttivo. Tale organo dirime ogni vertenza che dovesse sorgere fra gli associati e gli organi direttivi della Società o tra gli associati stessi nonché fra l'Associazione Nazionale ed i Comitati Regionali. La sua funzione è amichevole compositore. La carica è gratuita. Il verdetto del collegio dei probiviri dovrà essere notificato agli interessati con raccomandata. I membri del collegio dei Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Articolo 15: Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Soci eletti dall'Assemblea, su indicazione del consiglio direttivo e deve riunirsi almeno una volta l'anno, anche per via telematica. I Revisori durano in carica tre (3) anni e non sono immediatamente rieleggibili. Svolge le funzioni di Presidente il più anziano dei Soci eletti. Qualora la legge lo disponga dovrà essere nominato un Revisore Ufficiale dei Conti iscritto nell'apposito albo o registro.

Articolo 16: Clausula compromissoria

Filippo Nobile Uheld.



Le vertenze eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transizione, a mezzo di un numero dispari di arbitri amichevoli compositori, di cui uno nominato da ciascuna parte contendente ed uno o due in modo da raggiungere un numero dispari di arbitri, nominati dagli arbitri nominati dalle parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'associazione. Il ricorso alla procedura arbitrale verrà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra o alle altre parti, contenente la nomina dell'arbitro sottoscritta per accettazione di questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte o le controparti dovranno a loro volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'associazione su semplice istanza di parte. Nei quindici giorni successivi alla nomina dell'ultimo arbitro, la cui nomina sia di competenza delle parti, gli arbitri provvederanno alla nomina dell'ulteriore o degli ulteriori arbitri tra i quali dovrà essere scelto il Presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina verrà deferita a cura di una delle parti o di uno degli arbitri, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'associazione. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro. Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria verrà presa fra gli arbitri a maggioranza.


Articolo 16: Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

F.to Filippo Maria Ubaldi Presidente

F.to Notaio

Filippo Maria Ubaldi

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Filippo Maria Ubaldi', is written over a circular notary stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains the text 'NOTAIO FILIPPO MARIA UBALDI' and 'CANTÙ'.